

Allegato B ordinanza

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

eseguiti, avvalendosi dei Settori regionali, dal Commissario di Governo ai sensi dell'Accordo di programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Toscana e il Sindaco della città metropolitana di Firenze, finalizzato all'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con d.p.c.m. 15 settembre 2015.

PREMESSA - INQUADRAMENTO GIURIDICO

L'Accordo di programma sopra richiamato, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015, registrato alla Corte dei Conti in data 21 dicembre 2015 (d'ora in avanti "Accordo"), disciplina l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate ad interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Toscana. L'attuazione di tali interventi è assicurata, ai sensi del D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 dal Presidente della Regione in qualità di commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014.

L'articolo 10 comma 5 del D.L. 91/2014 prevede che il Presidente della Regione sia titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e che si avvalga dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 91/2014, prevede che il Presidente della Regione possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali per tutte le attività di carattere tecnico-amministrativo connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori.

Le presenti disposizioni disciplinano l'operato degli Uffici regionali, di cui si avvale il Presidente-Commissario di Governo, per realizzare alcuni degli interventi previsti dall'Accordo di programma del 25.11.2015, con l'utilizzo motivato delle deroghe normative di cui all'articolo 10 comma 5 D.L. 91/2014.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni si applicano agli Uffici regionali, di cui si avvale il Commissario di governo per l'esecuzione delle opere previste nell'Accordo di programma del 25.11.2015.
2. A tali opere si applica, per quanto non diversamente disposto nelle presenti disposizioni o in specifici atti commissariali, esclusivamente la normativa statale.
3. I successivi articoli disciplinano le deroghe alla normativa nazionale che l'Ufficio regionale può utilizzare nella realizzazione dell'intervento. Nei casi in cui l'Ufficio regionale ritenga di applicare, tra quelle di seguito previste, deroghe al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, dovrà, ai sensi dell'articolo 9 comma 2 dell'Accordo, renderne nota la motivazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Ufficio del Commissario.

ART. 2 – UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

1. Il Commissario di Governo si avvale, dei seguenti settori della Regione Toscana, che costituiscono ufficio proprio del Commissario:

- Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile:
Settore Assetto Idrogeologico
Uffici del Genio civile territorialmente competenti
- Direzione Programmazione e Bilancio:
Settore Contabilità
- Direzione Affari Legislativi, Giuridici e Istituzionali:
Settore Attività Legislativa e Giuridica
- Direzione Organizzazione e Sistema Informativo:
Settore Contratti

2. Il coordinamento dell'Ufficio del Commissario, come sopra costituito, è svolto dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile della Regione Toscana.

3. E' facoltà del coordinatore dell'Ufficio del Commissario emanare eventuali modalità operative per lo svolgimento delle attività previste dalle presenti disposizioni.

4. Per ogni intervento dell'Accordo è individuato, dal Commissario, il Settore Regionale di riferimento per l'attuazione dell'intervento medesimo (di seguito "sette regionale").

5. La trasmissione di tutta la documentazione relativa alle presenti disposizioni è effettuata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it

ART. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Gli interventi oggetto dell'Accordo costituiscono interventi urgenti, prioritari e indifferibili per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Toscana. L'inserimento di tali interventi all'interno dell'Accordo di Programma costituisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dello stesso, per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, specifica ricognizione e conseguente certificazione dell'indifferibilità e dell'"estrema urgenza" degli stessi, ai sensi dell'articolo 9 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014.

2. Per l'attuazione di tutti gli interventi dell'Accordo riferiti al Commissario, questi si avvale del settore regionale per i necessari adempimenti di natura tecnica, amministrativa e contabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e delle presenti disposizioni. Il settore regionale opera in nome e per conto del Commissario assumendo la competenza in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione dell'opera, con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse e utilizzando, ove necessario e con espressa motivazione, le deroghe alla normativa nazionale di riferimento, così come disciplinate dalle presenti disposizioni. Gli atti posti in essere dai settori regionali di cui si avvale il Commissario indicano espressamente che gli stessi sono emanati in nome e per conto del Commissario di governo.

3. La realizzazione delle opere è vincolata alla copertura finanziaria indicata per ciascuna di esse nell'Accordo; salvo esplicita autorizzazione del Commissario di Governo, non sono consentiti aumenti di spesa.

4. Ciascun settore regionale, per ogni intervento di propria competenza, costituisce il gruppo di progettazione e lo comunica al Settore Assetto Idrogeologico ed al Coordinatore dell'Ufficio del Commissario. Qualora il settore regionale, nell'ambito del gruppo di progettazione, abbia necessità di personale non appartenente alla propria struttura ne dà comunicazione al Coordinatore che provvede alla costituzione del gruppo di progettazione con proprio atto, previo assenso del Direttore di assegnazione del dipendente, qualora sia necessario personale di altre Direzioni regionali.

5. Ove non siano di competenza del dirigente responsabile del settore regionale, sono a carico del Responsabile Unico del Procedimento, individuato ai sensi del comma precedente, tutti gli oneri informativi e le comunicazioni previste dal D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni (tra cui ad es: art.

37 D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014), tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle nei confronti dell'Osservatorio (SITAT-SA) e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), ivi compresi gli adempimenti in materia di vigilanza collaborativa di cui al "*Protocollo di intesa, monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche*" sottoscritto dall'A.N.A.C., MATTM, MIT e Struttura di Missione in data 21.05.2015.

ART. 4 – PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Per tutte le attività tecniche di progettazione degli interventi, per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 commi 2 e ss. D.Lgs. 50/2016, compreso quello al R.U.P., per le attività di indagine, di redazione del piano di sicurezza e coordinamento, di direzione e contabilità dei lavori, emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, comunque da rendicontare ai sensi del successivo articolo 17 e omnicomprendente di IVA ed ogni altro onere, è riservata una quota massima pari al 10% dell'ammontare complessivo del finanziamento previsto nell'Accordo. La suddetta quota del 10% può essere elevata solo previo nulla osta del Settore Assetto idrogeologico. Non concorrono al raggiungimento della sopra citata quota massima per spese tecniche le somme necessarie per affidare la verifica del progetto a strutture di cui all'art.26 comma 6 D.Lgs. 50/2016.

2. Quale riferimento economico della progettazione è utilizzato il prezzario regionale attualmente in vigore e, per le voci ivi mancanti, sono utilizzati i prezzi riferiti all'area territoriale ove viene realizzato l'intervento. Di ciò è data evidenza negli elaborati progettuali.

3. Gli incentivi per le funzioni tecniche sono erogati ai sensi dell'art. 113 commi 2 e ss. D.Lgs. 50/2016. Tali incentivi sono riportati tra le somme a disposizione per la realizzazione dell'intervento nella misura prevista dal citato art. 113 comma 2.

4. Il settore regionale può applicare la facoltà prevista dall'art. 23 comma 4 D. Lgs. 50/2016 che consente di omettere uno o entrambi dei primi due livelli di progettazione previsti dal comma 1 del medesimo articolo, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione.

5. Il settore regionale può sottoporre a verifica soltanto il livello progettuale posto a base di gara, esplicitando la motivazione per la quale ritenga di omettere la verifica di uno o più livelli progettuali.

6. Resta ferma la procedura per la validazione dei progetti di cui all'articolo 26 comma 8 D.Lgs. 50/2016.

7. Fermo restando l'importo complessivo previsto per l'opera dall'Accordo di Programma, il settore regionale, valutate le circostanze, può proporre al Coordinatore l'attuazione dell'intervento anche per stralci funzionali ove ne ricorrano ragioni di opportunità e convenienza. In caso di accoglimento della richiesta, le presenti disposizioni si applicano singolarmente ad ogni stralcio funzionale.

ART. 5 – APPROVAZIONE DEI PROGETTI

1. Il settore regionale, ai fini dell'approvazione del progetto, convoca la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90. In tal caso, in deroga alle tempistiche previste nella normativa statale, la conferenza è indetta entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e, fatto salvo quanto previsto in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, si conclude entro 45 giorni. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di una Amministrazione invitata sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera, prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilità, anche con riferimento alle specifiche prescrizioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. Qualora si proceda ai sensi del successivo comma 6, la conferenza di servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

La conferenza di servizi garantisce altresì la partecipazione dei cittadini in relazione alla variante urbanistica. A tal fine dovrà essere pubblicato, per 15 giorni, sul sito internet della Regione Toscana, sull'albo pretorio del Comune interessato e sul BURT un avviso in cui si specifica che l'approvazione del progetto avrà valore di variante, viene indicato ove viene reso consultabile il progetto e si indicano i termini (analoghi a quelli per gli interessati ex artt. 11 e 16 del DPR 327/2001) e le modalità con cui presentare le osservazioni.

Le osservazioni degli interessati sono riportate e valutate in conferenza di servizi, la quale si esprime motivatamente in merito.

3. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, fatti salvi i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale, è costituita dall'ordinanza commissariale di approvazione del progetto, alla quale verrà allegato il verbale della conferenza.

L'ordinanza dovrà essere pubblicata, per 15 giorni, sull'albo pretorio del Comune interessato ed è altresì pubblicata sul BURT.

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della suddetta ordinanza alle altre Amministrazioni interessate.

In caso di determinazione assunta sulla base delle posizioni prevalenti, per consentire l'eventuale espressione di dissensi qualificati, l'atto di adozione dovrà precisare che ai sensi dell'art. 14 quater comma 3 e 14 quinquies comma 1, l'efficacia della determinazione è sospesa per 10 gg a far data della sua comunicazione alle Amministrazioni interessate, trascorsi i quali, senza che sia presentata opposizione dalle Amministrazioni indicate all'art. 14-quinquies comma 1, la determinazione diventa efficace. In caso di opposizione la determina viene inviata al Commissario affinché valuti l'esercizio dei poteri di cui all'art. 10 comma 6 D.L.91/2014 conv. in L. 116/2014.

4. I pareri, i visti ed i nulla osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1 o qualora non si proceda tramite conferenza dei servizi, in deroga ai termini della vigente normativa statale e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 5, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo e si provvede alla conclusione del procedimento.

Ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D.L. 91/2014, quanto sopra si applica anche ai pareri e agli atti di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. L'approvazione del progetto definitivo o, qualora tale livello venga omesso, del progetto esecutivo da parte del Commissario comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori. Nei casi in cui non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione ai sensi del successivo comma 6.

6. Nel caso in cui l'intervento non sia conforme agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e/o necessari del vincolo preordinato all'esproprio, si segue la procedura di cui ai precedenti commi e il progetto, approvato e autorizzato dal Commissario ai sensi dell'art. 10 comma 6 del D.L. 91/2014, comporta efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e/o apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

L'approvazione del progetto dà atto degli esiti delle procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

7. Qualora un progetto sia sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi di cui all'art. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 è acquisita e valutata ai fini dell'ordinanza di approvazione del progetto.

ART. 6 – PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

1. Qualora sia prevista dalla vigente normativa la procedura di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale di competenza statale o regionale, i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 sono ridotti della metà, ad eccezione dei tempi di consultazione del pubblico che sono ridotti a 30 giorni.

ART. 7 – ESPROPRI

1. Per gli interventi attuati direttamente dal sottoscritto avvalendosi dei Settori regionali, il Commissario di governo svolge il ruolo di Autorità espropriante.

2. In deroga all'art. 6 D.P.R. 327/2001 e per ragioni di snellezza e celerità operativa nello svolgimento dei necessari procedimenti espropriativi, è individuato come ufficio per le espropriazioni il settore specifico di riferimento di cui il Commissario si avvale per l'esecuzione dell'intervento come stabilito dagli atti commissariali e, come titolare del predetto ufficio, il dirigente del medesimo settore di riferimento, che è pertanto competente all'emanazione di tutti gli atti della procedura, eccettuati gli atti che determinano il trasferimento o la limitazione permanente del diritto di proprietà o dei diritti reali di godimento quali: decreto di esproprio, atto di cessione, provvedimenti di acquisizione e di retrocessione, decreto di costituzione di servitù, che sono di competenza del Commissario.

3. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al D.P.R. 327/2001 sono ridotti della metà.

4. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere, il settore regionale, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, redige lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso dei suoli con la sola presenza di due testimoni degli enti territorialmente interessati non beneficiari dell'espropriazione. Ove non siano disponibili testimoni di tali enti si procede, in deroga all'art. 24 comma 3 D.P.R. 327/2001, con la sola presenza di due testimoni della Regione, comunque non dipendenti del settore regionale di cui si avvale il Commissario per l'esecuzione dell'opera.

5. Ai sensi dell'art. 44 del DPR 327/2001, le procedure espropriative da attivare per la realizzazione di casse di espansione hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà. Tali limitazioni sono iscritte nei pubblici registri immobiliari a cura del Settore regionale. Ai proprietari di tali aree è corrisposto una indennità pari a un terzo dell'indennità spettante per la medesima area. Tale indennità può essere incrementato fino ad massimo di un ulteriore terzo, proporzionalmente all'aumento di frequenza di allagamento, così come determinata nel progetto dell'opera idraulica. Per il calcolo di tale indennità si fa riferimento alle modalità definite dalla Regione Toscana, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione.

ART. 8 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. Per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture, il settore regionale può procedere, per le motivazioni di celerità e semplificazione del procedimento amministrativo connesse all'urgenza degli interventi, in deroga alla pertinente normativa nazionale.

2. Possono usufruire delle deroghe di cui al comma 1 i lavori, servizi e forniture inerenti gli interventi di cui all'Accordo di Programma.
 3. I lavori, le forniture e i servizi di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario sono affidati in conformità all'ordinamento vigente, salvo quanto previsto dal successivo comma 4 e dall'art. 9.
 4. Ove, ai sensi dell'art. 9, si proceda a procedura aperta di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario (ferme le ulteriori forme di pubblicità di cui allo stesso art. 9), il bando dovrà essere pubblicato, a livello nazionale, sul Profilo del committente della Regione Toscana, sull'Albo pretorio del Comune in cui si eseguono i lavori, i servizi o si consegnano le forniture e sul sito dell'Osservatorio regionale (SITAT-SA).
 5. Per le procedure aperte di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario, di cui all'art. 9, i termini per la presentazione delle offerte sono quelli di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
 6. Per le procedure di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di cui agli artt. 10, 11 e 12, i termini per la presentazione delle offerte, in tutte le procedure, devono essere determinati sulla base dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.
 7. L'aggiudicazione, in deroga all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, può essere condizionata all'esito positivo dei controlli ove sussista la necessità di avviare l'esecuzione in via d'urgenza dei lavori, dei servizi o delle forniture prima della stipula del contratto. Nel caso in cui ci si avvalga di questa facoltà, la consegna in via d'urgenza dei lavori o l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza per servizi e forniture potrà avvenire subito dopo l'emanazione dell'atto di aggiudicazione condizionata.
 8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, il settore regionale:
 - procede alla stipula del contratto solo dopo l'avveramento della condizione relativa all'aggiudicazione, e, quindi, solo a seguito dell'accertamento dell'esito positivo dei controlli sull'operatore economico aggiudicatario;
 - autorizza l'eventuale subappalto solo dopo la stipula del contratto e l'accertamento dell'esito positivo dei controlli previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 sull'operatore economico indicato come subappaltatore.
- In deroga all'art. 32 comma 9 D.Lgs. 50/2006 il contratto può essere stipulato anche prima del termine di trentacinque giorni ivi previsto, oltreché nei casi di cui al comma 10 del medesimo art. 32, in caso di procedure senza pubblicazione di bando di gara. Si applica comunque il comma 11 dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016.
9. Al fine di consentire all'Autorità il controllo a campione di cui all'art. 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, fermo restando quanto disposto dal Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 5 febbraio 2015 relativamente agli obblighi informativi della stazione appaltante, il settore regionale invia all'Autorità Nazionale Anticorruzione report periodici dei contratti contestati per violazioni delle clausole e/o condizioni previste nei bandi di gara per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
 10. Salvo ulteriore indicazione del Commissario, è fatto obbligo al settore regionale di rendere nota all'Autorità Nazionale Anticorruzione la motivazione per la quale si esercitano eventualmente poteri in deroga al Codice dei contratti pubblici, comprese quelle disciplinate dalle presenti disposizioni.
 11. Il settore regionale, relativamente a ciascun affidamento posto in essere, inserisce la seguente clausola nella documentazione di gara e/o contrattuale: <<Il Commissario di governo si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'imprenditore e dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli

articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale>>.

12. Il Responsabile unico del procedimento dovrà richiedere il codice CIG, sia per lavori sia per forniture e servizi, con riferimento alla Stazione Appaltante "UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO" (Codice AUSA 0000249855), C.F.: 94200620485". Il CUP dovrà essere richiesto con riferimento all'Unità Organizzativa, afferente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominata "COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN REGIONE TOSCANA" C.F.: 94200620485.

13. Per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture, il settore regionale applica, con le precisazioni di cui alle presenti disposizioni, le indicazioni, le modalità operative, le fasi delle procedure di affidamento, nonché i criteri per le nomine dei membri delle commissioni giudicatrici interne, vigenti in Regione Toscana, avvalendosi del corrispondente personale regionale, ivi compreso il Presidente di Gara e l'Ufficiale Rogante.

In particolare sono di competenza del Dirigente responsabile del Settore regionale, in qualità di dirigente responsabile del contratto, i decreti di nomina della Commissione di aggiudicazione, di approvazione dei verbali di gara e dell'elenco degli ammessi e degli esclusi, mentre sono riservati al Commissario, che vi provvede con propria ordinanza, l'indizione di gara e l'aggiudicazione (sia non efficace che efficace).

14. Al fine di promuovere un livello di maggior tutela dei lavoratori, il settore regionale applicherà la normativa regionale inerente la tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro di cui al capo III della L.R. 38/2007.

15. Il Commissario di Governo, quale organo straordinario dello Stato con la funzione di attuare le opere previste dall'Accordo di Programma, non è soggetto agli obblighi di programmazione di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 21 D.Lgs. 50/2016.

ART. 9 - AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO

1. Per l'affidamento dei lavori pubblici di importo pari o superiore a 5.225.000,00 Euro e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 209.000,00 Euro, il settore regionale può procedere con le seguenti modalità:

a) procedura aperta;

b) forme di pubblicità:

- è obbligatorio il rispetto dell'art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016;
- è possibile la deroga ai commi 4 e 5 dell'art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016: ove la si applichi, il bando dovrà essere pubblicato, a livello nazionale, con le modalità di cui al precedente art. 8, comma 4;

ART. 10 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO

1. Per l'affidamento dei lavori pubblici in oggetto il settore regionale può procedere:

a) per importi inferiori a 40.000,00 Euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016. L'onere motivazionale sarà assolto secondo le modalità previste per le medesime procedure dalla Regione Toscana, salvo che nelle singole ordinanze non sia diversamente specificato.

b) per importi pari o superiori a 40.000,00 Euro e fino alla soglia di rilievo comunitario (importo inferiore a 5.225.000,00 Euro), tramite procedura negoziata concorrenziale ai sensi dell'art. 9 del D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 e delle altre deroghe previste dalle presenti disposizioni.

2. E' ammesso l'utilizzo del criterio del minor prezzo, in deroga all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ove la natura dell'intervento, desumibile dal progetto esecutivo, non si presti, in sede di gara, all'introduzione di particolari miglieorie tramite l'applicazione del criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Di tale scelta viene data evidenza e motivazione nell'ordinanza con cui si approvano gli elaborati posti in gara e si determina a contrarre.

In relazione all'utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo:

- si procede all'esclusione automatica dalla gara (da prevedersi nella lettera d'invito) delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, anche nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci ma almeno pari o superiore a cinque, in deroga all'art. 97, comma 8, del citato D.Lgs.;
- nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, alternativamente:
 - si procede all'aggiudicazione, ove non emergano specifici elementi indicatori di anomalia dell'offerta;
 - si procede alla valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, ove emergano specifici elementi indicatori di anomalia dell'offerta.

ART. 11 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO

1. Per l'affidamento di forniture e servizi in oggetto il settore regionale può procedere:

- a) per importi inferiori a 100.000,00 Euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a). L'onere motivazionale sarà assolto secondo le modalità previste per le procedure di affidamento diretto utilizzate dalla Regione Toscana, salvo che nelle singole ordinanze non sia diversamente specificato.
- b) per importi pari o superiori a 100.000,00 Euro e fino alla soglia di rilievo comunitario (importo inferiore a 209.000,00 Euro), tramite procedura negoziata concorrenziale invitando un numero minimo di soggetti stabilito in cinque, selezionati mediante sorteggio previa apposita manifestazione di interesse, a seguito di avviso pubblico.

ART. 12 – SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO

1. Per le prestazioni relative alla stesura del progetto di fattibilità tecnica ed economico, del progetto definitivo o esecutivo nonché alla direzione lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo all'attività del Responsabile del procedimento di cui all'art. 24 comma 1 D.Lgs. 50/2016, nonché agli altri servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, si procede con le modalità di cui al presente articolo.

2. Relativamente ai servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario il settore regionale può utilizzare le seguenti procedure di scelta del contraente:

- per importi inferiori a 100.000,00 Euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a). L'onere motivazionale sarà assolto secondo le modalità previste per le procedure di affidamento diretto utilizzate dalla Regione Toscana, salvo che nelle singole ordinanze non sia diversamente specificato.
- per importi pari o superiori a 100.000,00 Euro e fino alla soglia comunitaria (importo inferiore a 209.000,00 Euro), procedura negoziata concorrenziale invitando un numero minimo di soggetti stabilito in cinque. I cinque operatori economici saranno selezionati mediante sorteggio previa apposita manifestazione di interesse, a seguito di avviso pubblico.

3. E' ammesso l'utilizzo del criterio del minor prezzo nei casi in cui la prestazione è dettagliatamente prevista da norme vigenti quali ad esempio il collaudo, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Si procederà, invece, applicando, come criterio di selezione, l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo, di cui all'art. 95 D.Lgs. 50/2016 per i servizi attinenti alla progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

4. Nel caso in cui si proceda ad affidamenti esterni dei servizi di cui al comma 1, la stima dei corrispettivi professionali da porre a base d'appalto può essere effettuata in deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 conv. in L. 24 marzo 2012 n. 27 e ss.mm.ii, senza necessità di specifica motivazione.

In deroga all'art. 24 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 i servizi di cui al comma 1 possono essere affidati ad Enti pubblici, quali Università, prescindendo dalla necessità che tali servizi siano espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, dotati di specifiche qualifiche professionali, qualora tra i prestatori del servizio siano compresi professori ordinari o associati o ricercatori universitari nelle materie oggetto dell'affidamento provvisti dell'abilitazione richiesta per i servizi di cui trattasi.

5. In relazione alle specifiche esigenze relative all'affidamento di incarichi di collaudo tecnico amministrativo relativi a lavori pubblici, è possibile procedere:

a) per l'individuazione di collaudatori interni, ai sensi dell'art. 102, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, ad affidamento diretto a dipendenti regionali o di altre amministrazioni pubbliche con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, assicurando, ove possibile, il rispetto del criterio della rotazione;

b) per l'individuazione di collaudatori esterni, in presenza dei presupposti di cui al citato art. 102, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base delle procedure indicate al comma 2 del presente articolo.

ART. 13 – CONTROLLI SUI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE E DI ORDINE GENERALE

1. I controlli sui requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sono effettuati sul solo operatore economico aggiudicatario con le modalità ordinariamente utilizzate per le procedure di appalto dalla Regione Toscana.

2. In relazione ai controlli sui requisiti di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale, per gli appalti di forniture, di servizi e di lavori pubblici di qualsiasi importo, gli stessi, in deroga all'art.80, sono effettuati mediante controllo puntuale sul solo operatore economico aggiudicatario, secondo le procedure normalmente seguite in Regione Toscana.

ART. 14 - MONITORAGGIO E CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Gli interventi dell'Accordo sono soggetti alla verifica del rispetto delle presenti disposizioni e del cronoprogramma di attuazione trasmesso.

2. I settori regionali provvedono, immediatamente dopo l'approvazione del progetto esecutivo, all'invio, al Settore Assetto Idrogeologico, del cronoprogramma delle lavorazioni di cui all'art. 40 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento dovrà trasmettere al Settore Assetto Idrogeologico con cadenza almeno bimestrale e comunque quando ne venga fatta richiesta, lo stato di attuazione dell'intervento. Il R.U.P. fornisce tempestivamente al Settore Assetto Idrogeologico tutte le informazioni richieste e necessarie, anche utilizzando le procedure informatiche e le piattaforme di monitoraggio che allo scopo saranno indicate dalla Regione Toscana, ed in particolare, entro 10 giorni dall'adozione dei corrispondenti atti, trasmette:

a) la nomina del RUP e l'affidamento della progettazione e/o di eventuali studi;

b) l'atto di approvazione del livello progettuale da porre a base di gara;

c) il progetto esecutivo approvato e la procedura di affidamento dei relativi lavori;

d) il provvedimento di avvenuta aggiudicazione dei lavori recante il quadro economico aggiornato;

e) la comunicazione di consegna e di inizio lavori;

- f) gli eventuali atti di sospensione e ripresa dei lavori ovvero di proroga e le eventuali perizie di variante;
- g) l'avvenuta conclusione dei lavori e il certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
- h) il provvedimento di approvazione del quadro economico finale con l'indicazione delle eventuali economie residue.

Il R.U.P. comunica tempestivamente al Settore Assetto Idrogeologico ogni scostamento temporale dal cronoprogramma superiore a 30 giorni.

Il R.U.P. comunica al Settore Assetto Idrogeologico entro il 10 dicembre di ogni anno le somme derivanti dallo scostamento tra l'importo finanziato e l'importo di progetto indicato nel quadro economico aggiornato.

4. Per le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo, il Responsabile Unico del Procedimento deve utilizzare eventuali procedure e piattaforme informatiche messe a disposizione dalla Regione Toscana.

5. Tutte le informazioni e la documentazione di cui al presente articolo sono raccolte dal Settore Assetto Idrogeologico al fine di provvedere agli adempimenti di monitoraggio previsti dall'Accordo di Programma compresa la redazione delle relazioni previste dall'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, nonché dall'art. 17 comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26

6. Il cartello di cantiere identificativo di ciascun intervento contiene la stampa dello stemma della Regione Toscana e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e la seguente dicitura: "L'intervento è finanziato nell'ambito dell'Accordo di Programma tra la Regione Toscana e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare"

ART. 15 - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Il settore regionale, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, può rimodulare il quadro economico dell'intervento.

2. A seguito dell'approvazione di varianti, nell'ambito delle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e conformemente a quanto previsto dalle presenti disposizioni, il responsabile del procedimento deve darne comunicazione al Settore Assetto Idrogeologico, allegando il nuovo quadro economico.

3. Alle comunicazioni di approvazione delle varianti di cui al comma precedente il settore regionale allega l'attestazione dell'avvenuto rispetto degli adempimenti di cui all'art. 37 D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento, immediatamente a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, trasmette al Settore Assetto Idrogeologico il quadro economico dell'intervento al netto del ribasso d'asta con indicato il ribasso d'asta conseguito.

ART. 16 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E EROGAZIONE

1. Le liquidazioni saranno effettuate dal Commissario, relativamente agli interventi di cui all'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e ss.mm.ii., a valere sulla contabilità speciale n. 5588 denominata "C S RISCHIO IDROGEOL TOSCANA" e, relativamente agli interventi di cui all'Accordo di Programma del 25 novembre 2015, a valere sulla contabilità speciale n. 6010 denominata "COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA"

Le fatture elettroniche intestate a UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO - codice fiscale 94200620485, CUU 1E9CWJ, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG, del codice CUP (ove previsto) e del numero di contabilità speciale.

Inoltre, per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", l'affidatario, qualora soggetto a tale disposizione, nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti). Contestualmente alla stipula del contratto dovranno essere comunicati all'affidatario i campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA.

2. Qualora esigenze di celerità, economicità ed efficienza del procedimento rendano preferibile che alcune spese previste nel quadro economico degli interventi siano anticipate dalla Regione Toscana, il settore regionale, sulla base dei giustificativi di spesa intestati alla Regione, provvederà a chiederne il rimborso.

ART. 17 – RENDICONTAZIONE

1. Per ogni intervento dell'Accordo di Programma il settore regionale presenta al Settore Contabilità la documentazione necessaria per la rendicontazione della spesa entro il 10 gennaio di ogni anno.

2. La documentazione viene presentata, in originale e in copia conforme, compilando per ogni intervento il modello DS-R con la seguente documentazione in relazione a quanto già erogato dal Commissario:

- Quadro economico aggiornato;
- Atti di approvazione del progetto;
- Atti di affidamento di incarichi e lavori;
- Stati di Avanzamento dei Lavori;
- Atti di impegno e liquidazione;
- Mandato di pagamento quietanzato;
- Fatture di pagamento;
- Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo.

3. Il settore regionale, dopo aver raccolto ed ordinato la rendicontazione pervenuta, consegna al Settore Contabilità i documenti in originale, mantenendo copia conforme di tutta la documentazione per eventuali controlli da parte della Ragioneria dello Stato. Il Settore Contabilità provvede ad una ulteriore verifica ed alla consegna della documentazione alla Ragioneria dello Stato allegandola al rendiconto delle entrate e delle spese dell'intervento delegato e alla sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti secondo lo schema stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.